



## COMUNICATO N. 158/DIV – 15 FEBBRAIO 2024

158/484

CAMPIONATO SERIE C NOW 2023–2024

### GARE DEL 14 FEBBRAIO 2024

Si riportano i risultati delle gare disputate il 14 Febbraio 2024

#### 7^ Giornata ritorno

##### GIRONE A

PERGOLETTESE      FIORENZUOLA      1-2

##### GIRONE B

CARRARESE	GUBBIO	2-0
JUVENTUS NEXT GEN	SESTRI LEVANTE	1-0
LUCCHESI	TORRES	0-2
OLBIA	VIRTUS ENTELLA	1-1
PERUGIA	FERMANA	1-0
VIS PESARO	ANCONA	2-2

##### GIRONE C

ACR MESSINA	SORRENTO	2-0
JUVE STABIA	BRINDISI	0-0
LATINA	CATANIA	1-0
POTENZA	AVELLINO	2-2
TARANTO	GIUGLIANO	1-0
VIRTUS FRANCAVILLA	TURRIS	0-0

### DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta del 14 Febbraio 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

"

### GARE DEL 14 FEBBRAIO 2024

### PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Giudice Sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della settima giornata di ritorno del Campionato i sostenitori della Società ACR MESSINA, AVELLINO, BRINDISI, CATANIA, LATINA, PERUGIA, LUCCHESI, SESTRI LEVANTE, SORRENTO, TARANTO e VIS PESARO hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:

- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato nel proprio Settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose;

- considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

## **SOCIETA'**

### **AMMENDA € 1.500,00**

#### **JUVE STABIA**

A) per avere causato il ritardo dell'inizio della gara di cinque minuti di cui tre minuti a causa dell'uscita ritardata dagli spogliatoi dei suoi tesserati, e due minuti per la condotta sub B);

B) per aver i suoi sostenitori acceso, prima dell'inizio della gara, circa trenta fumogeni all'interno del Settore Curva S. Marco determinando, con tale condotta, un ritardo di circa due minuti nell'avvio della gara, in attesa che tornasse una corretta visibilità.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e i precedenti specifici a carico della società sanzionata e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale. r. proc. fed., r. c.c.).

### **AMMENDA € 1.000,00**

#### **TARANTO**

A) per avere, i suoi sostenitori (circa il 70%) posizionati nel Settore Curva Nord 2° anello, intonato:

1. al 20° minuto del primo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell'Ordine ripetuto per tre volte;

2. al 37° minuto del secondo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell'Ordine ripetuto per tre volte;

B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 29° minuto del primo tempo, nel recinto di gioco, senza conseguenze, un oggetto pirotecnico, che ha determinato una serie di piccole esplosioni in sequenza, conclusa con l'esplosione di un petardo di media intensità.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

### **AMMENDA € 800,00**

**ANCONA** per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 25° minuto del primo tempo, un rotolo di carta e, al 31° minuto del secondo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze.

Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed., r. c.c.).

**AMMENDA € 700,00**

**CATANIA** per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 37° minuto del secondo tempo, un fumogeno e un petardo nel recinto di gioco, senza conseguenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

**AMMENDA € 600,00**

**VIS PESARO** per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 7° minuto del secondo tempo, una bottiglietta d'acqua semipiena sul terreno di gioco, senza conseguenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

**AMMENDA € 500,00**

**BRINDISI** per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell'inizio della gara di tre minuti, a causa dell'uscita ritardata dagli spogliatoi dei suoi tesserati.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 6 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, r. c.c.).

**DIRIGENTI ESPULSI**

**INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 22 FEBBRAIO 2024 ED € 500,00 DI AMMENDA**

GALASSI ANDREA

(FERMANA)

per avere, al termine della gara, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, si avvicinava all'Arbitro con aria minacciosa e pronunciava frasi irrispettose nei confronti dei componenti, per contestarne l'operato.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (panchina aggiuntiva).

## **ALLENATORI ESPULSI**

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

FONTANA GAETANO (LATINA)  
per avere, al termine della gara, tenuto una condotta non corretta in quanto si avvicinava in modo provocatorio ad un calciatore avversario, così provocando un clima di tensione.  
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, valutate le modalità complessive della condotta.

MURATORI OSCAR (OLBIA)  
per avere, al 25° minuto del secondo, tenuto una condotta irrispettosa e ingiuriosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, pronunciava nei loro confronti frasi offensive ed irrispettose per contestarne l'operato.  
Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

TOCCI FABIO (TORRES)  
per avere, al 28° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro in quanto, pronunciava al suo indirizzo una frase irrispettosa per dissentire nei confronti di una sua decisione.  
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

## **ALLENATORI NON ESPULSI**

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)**

BRAGLIA PIERO (GUBBIO)

### **AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)**

GORGONE GIORGIO (LUCCHESI)

## **PREPARATORI ATLETICI ESPULSI**

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA**

BANDINU EMANUELE (OLBIA)  
per avere, al 21° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Assistente Arbitrale n. 1 in quanto, a seguito della segnatura di una rete da parte della squadra avversaria, si avvicinava a quest'ultimo e pronunciava al suo indirizzo frasi irrispettose per contestarne l'operato.  
Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

## **CALCIATORI ESPULSI**

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

MARCONI MICHELE (AVELLINO)

per avere, al 33° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto si alzava dalla panchina pronunciando frasi irrispettose al loro indirizzo per dissentire nei confronti di una decisione arbitrale.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (calciatore di riserva, r. IV Ufficiale).

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE**

ZACCAGNO ANDREA (TORRES)

## **CALCIATORI NON ESPULSI**

### **SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE**

FURNO CRISTIANO (SESTRI LEVANTE)

per avere, al termine della gara, tenuto un comportamento non corretto nei confronti di un tesserato della squadra avversaria, in quanto dopo aver proferito nei suoi confronti parole minacciose cercava il contatto fisico senza riuscirci solo grazie all'intervento di altri tesserati e per avere proferito un'espressione blasfema.

Ritenuta la continuazione, misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, e 37 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e applicati i principi enunciati nella decisione 0102/CSA 2021-2022 (r. proc. fed).

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)**

ROCCHI GABRIELE (LATINA)

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)**

RAGUSA ANTONINO	(ACR MESSINA)
BAGATTI NICCOLO	(BRINDISI)
BELLONI NICCOLO	(CARRARESE)
DELLA LATTA SIMONE	(CARRARESE)
ALBERTI THOMAS	(FIORENZUOLA)
SIGNORINI ANDREA	(GUBBIO)
GUADAGNI GIUSEPPE	(LUCCHESI)
BIANCU ROBERTO	(OLBIA)
LUCIANI ALESSIO	(TARANTO)
DE FELICE FRANCESCO	(TURRIS)
PETERMANN DAVIDE	(VIRTUS ENTELLA)
MONTEAGUDO JUAN CRUZ	(VIRTUS FRANCAVILLA)

### **AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)**

SBRAGA ANDREA  
DAMETTO PAOLO

(POTENZA)  
(TORRES)

**AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)**

RICCIARDI MANUEL  
COPPOLARO MAURO  
MENNA DAMIANO  
DIAKITE ADAMA  
ZECCA GIACOMO  
RICCI LUCA  
ROSSONI STEFANO GIOVANN

(AVELLINO)  
(CARRARESE)  
(GIUGLIANO)  
(TORRES)  
(TORRES)  
(TURRIS)  
(VIS PESARO)

**AMMONIZIONE (XI INFR)**

CORBARI ANDREA

(VIRTUS ENTELLA)

**AMMONIZIONE (VIII INFR)**

CIONEK THIAGO RANGEL  
CICCONI MANUEL  
PANICO GIUSEPPE ANTONI  
TELLO MUNOZ ANDRES FELIPE  
MIGNANELLI DANIELE  
ROMEO FEDERICO

(AVELLINO)  
(CARRARESE)  
(CARRARESE)  
(CATANIA)  
(JUVE STABIA)  
(JUVE STABIA)

**AMMONIZIONE (VII INFR)**

SGARBI LORENZO  
CARGNELUTTI RICCARDO  
PICCININI STEFANO  
SCHIATTARELLA PASQUALE

(AVELLINO)  
(GIUGLIANO)  
(PERGOLETTESE)  
(POTENZA)

**AMMONIZIONE (VI INFR)**

BUGLIO DAVIDE  
SANTINI CLAUDIO

(JUVE STABIA)  
(VIRTUS ENTELLA)

**AMMONIZIONE (III INFR)**

LIA DAMIANO BIAGIO  
BARNABA TOMMASO  
RIGIONE MICHELE  
LABRIOLA VALERIO  
VONA ANTONELLO  
CAROSSO ALESSANDRO  
SABBIONE ALESSIO  
DELL ORCO CRISTIAN  
CANDELLORI KEVIN

(ACR MESSINA)  
(ANCONA)  
(AVELLINO)  
(BRINDISI)  
(BRINDISI)  
(FERMANA)  
(LUCCHESI)  
(PERUGIA)  
(POTENZA)

KOLAJ ARISTIDI  
LAARIBI MOHAMED  
NINA CHRISTIAN

(SORRENTO)  
(VIRTUS FRANCAVILLA)  
(VIS PESARO)

**AMMONIZIONE (II INFR)**

PREZIOSO MARIO FRANCESCO  
MONACO SALVATORE  
MUSATTI MATTIA  
TOZZUOLO ALESSANDRO  
CERRI LEONARDO  
MORDINI DAVIDE  
RINALDI FILIPPO  
SCHIAVONE ANDREA  
PIU ALESSANDRO  
HRISTOV ANDREA ROSENOV  
MESSORI PIETRO


(ANCONA)  
(CATANIA)  
(FIORENZUOLA)  
(GUBBIO)  
(JUVENTUS NEXT GEN)  
(OLBIA)  
(OLBIA)  
(OLBIA)  
(PERGOLETTESE)  
(POTENZA)  
(SORRENTO)

**AMMONIZIONE (I INFR)**

LUCIANI PIERLUCA  
PINTO GIOVANNI  
WELBECK MASEKO NANA ADDO  
BALDE BALDE IBOURAHIMA  
BRAMBILLA ALESSIO  
SIMERI SIMONE  
PANELLI TOMMASO  
SIEGA NICHOLAS  
SADIKI KOSOVAR  
GASBARRO ANDREA

(ACR MESSINA)  
(BRINDISI)  
(CATANIA)  
(GIUGLIANO)  
(GUBBIO)  
(TARANTO)  
(TURRIS)  
(TURRIS)  
(VIRTUS ENTELLA)  
(VIRTUS FRANCAVILLA)

IL GIUDICE SPORTIVO  
Dott. Stefano Palazzi



Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall'art. 71 C.G.S.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto

campionato delle società

Publicato in Firenze 15 Febbraio 2024

IL PRESIDENTE  
Matteo Marani